

AVVISO FARMACIE RURALI
CHIARIMENTI (art. 16.2) al 10 marzo 2022

QUESITO 1

Si chiede se sia possibile annullare, modificare o integrare la domanda già inviata.

CHIARIMENTO 1

Il titolare che abbia già trasmesso la domanda, può richiedere tramite PEC la cancellazione della stessa e successivamente all'avvenuta cancellazione, procedere all'invio di una nuova domanda ma perdendo la priorità acquisita con il primo invio.

Rispetto alle domande inviate e non oggetto di successiva cancellazione, il titolare della farmacia potrà modificare o integrare la domanda già inviata, al fine colmare lacune documentali, rettificare dichiarazioni o correggere errori che dovessero emergere, soltanto nella fase istruttoria prodromica all'emanazione del decreto di ammissione del contributo, attraverso l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

QUESITO 2

Si chiede di specificare se il bando sia rivolto anche alle farmacie di proprietà pubblica come le farmacie comunali gestite dallo stesso Comune, da privati o da società pubblica con un contratto d'affidamento in house providing.

CHIARIMENTO 2

L'Avviso pubblico è rivolto alle "Farmacie Rurali sussidiate" di cui all'articolo 2, quarto comma della legge 8 marzo 1968, n. 221, senza specificazione sulla gestione.

QUESITO 3

Si chiede se la farmacia che partecipa al bando chiedendo il contributo per dispositivi acquistati dal 1° febbraio 2020 e già interamente pagati deve comunque stipulare la polizza fideiussoria, a garanzia di un pagamento in realtà già fatto

CHIARIMENTO 3

Si, poiché l'erogazione del contributo viene effettuata in un anticipo, ovvero in un momento che precede l'attività di verifica sulla effettiva realizzazione dell'intervento. La polizza fideiussoria è a copertura del contributo erogato e potrà essere svincolata soltanto a conclusione dell'intervento in seguito all'esito positivo delle verifiche, di competenza dell'Agenzia, sull'effettiva realizzazione delle attività progettuali.

QUESITO 4

Si chiede cosa si intende al punto 12.5 dell'Avviso, laddove è previsto che la rendicontazione delle attività progettuali è effettuata sulla base dell'opzione di costo semplificato. Cosa significa?

CHIARIMENTO 4

La rendicontazione delle spese effettuate con il contributo concesso non è effettuata a costi reali in quanto la farmacia non deve produrre i giustificati di spesa (Es. fatture) e di pagamento (bonifici, CRO etc.) a dimostrazione dell'effettivo pagamento per l'acquisto del dispositivo. Ai fini della rendicontazione bisognerà dimostrare che il bene sia stato acquistato/in possesso dalla Farmacia (attraverso l'invio della documentazione di cui all'Allegato 2 dell'Avviso) senza entrare nel merito del costo effettivo sostenuto in quanto l'importo del contributo concesso per il medesimo dispositivo è invariabile e standardizzato.

QUESITO 5

Relativamente ai motivi di revoca del finanziamento, è presente la voce in cui si dice che la revoca avrebbe luogo nelle situazioni in cui non venga realizzato il 100% del progetto, si chiede se la revoca avvenga solo

della porzione di finanziamento relativa all'intervento non svolto o se invece si debba andare incontro alla restituzione dell'intera somma.

CHIARIMENTO 5

Ai sensi dell'art 13.5 dell'Avviso il contributo a valere sul Fondo è revocato integralmente nel caso di mancata realizzazione delle attività progettuali, in base agli esiti delle verifiche effettuate dall'Agenzia, nonché in caso di violazione del principio di stabilità delle operazioni.

La revoca si applica dunque all'intera somma del contributo erogato e non limitatamente alla porzione di finanziamento relativa all'intervento non realizzato.

QUESITO 6

Il contributo ammissibile è 2/3 del costo standard, si chiede, qualora la spesa sostenuta fosse inferiore al costo standard unitario, (allegato 1 Elenco interventi), se il contributo ammissibile è sempre 2/3 del costo standard o i 2/3 dell'effettivo costo sostenuto? (esempio acquisto ID A5 Monitor, costo standard unitario € 268,50, costo sostenuto effettivo € 200,00, il contributo ammissibile a finanziamento si calcola su € 268,50 o su € 200,00?

CHIARIMENTO 6

Se il dispositivo soddisfa le caratteristiche minime indicate nell'Allegato 1 il contributo concesso è quello corrispondente ai 2/3 del costo standard unitario (indicato nel medesimo allegato 1) e non ai 2/3 del costo effettivamente sostenuto. Nell'esempio sopra riportato l'importo erogato è pari a € 179 (calcolato sul costo standard di € 268,50 e non sul costo effettivo di € 200,00).

Si applica dunque una modalità di rendicontazione tramite opzione di costo standard e non a costi reali.

QUESITO 7

Le nuove farmacie rurali, aperte nel corso del 2021 o addirittura nei primi mesi del 2022, possono presentare domanda di concessione del contributo, anche se non hanno ancora beneficiato di sussidio in quanto non hanno potuto richiederlo (perché ancora non concluso il primo anno di esercizio alla scadenza per la presentazione dell'istanza relativa); in ogni caso, le farmacie sarebbero in grado di presentare la certificazione del comune che riguarda il requisito di farmacia rurale sussidiata e, pertanto, attesta il possesso del requisito alla data di presentazione della domanda come previsto dal bando; difatti, in fase di erogazione del contributo, la presentazione della certificazione del pagamento da parte di Asl o l'attestazione del Comune sono da ritenersi alternative e, pertanto, anche le farmacie aperte nel 2021 e nel 2022 sarebbero in grado di attestare il possesso del requisito

CHIARIMENTO 7

Le nuove farmacie rurali aperte nel corso del 2021 o nel 2022, possono presentare domanda di concessione se posseggono lo status di farmacia rurale sussidiata - ancorché non abbiano ricevuto il sussidio - mediante:

- Certificazione/attestazione da parte dell'Amministrazione territorialmente competente (Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL) comprovante la loro classificazione come farmacia rurale sussidiata; ovvero, in alternativa, - Attestazione di avvenuta concessione del sussidio da parte della stessa Amministrazione territorialmente competente (Regione/Provincia Autonoma o Comune o ASL).

QUESITO 8

Come devono comportarsi le farmacie rurali in caso di cambio di ragione sociale? Es. il caso di cambio da ditta individuale a società, avvenuto nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda e la fase invece di erogazione del contributo

CHIARIMENTO 8

Nel caso di semplice variazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da Srl a SpA o da DI a Società), o di cambiamento nella denominazione, la farmacia conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, rimanendo invariati i dati societari a rilevanza fiscale e giuridico-amministrativa. In tal caso sarà necessario quindi procedere alla previa comunicazione all'Amministrazione.

QUESITO 9

Nel 2020 ho pagato la terza rata di leasing di ecg e holter ecg e nel 2021 ho terminato il pagamento dell'ultima rata del noleggio. Posso inserire tali prodotti nella richiesta per il contributo?"

CHIARIMENTO 9

Sì, ma soltanto nel caso in cui la prima rata del noleggio sia stata pagata a partire dal 1 febbraio 2020 (data di inizio dell'ammissibilità della spesa a valere sul PNRR) in quanto il contributo del noleggio erogato si riferisce ad un periodo triennale. Si precisa che il noleggio è possibile soltanto per le voci C15 bis, C16 bis, C17 bis, C18 bis di cui all'Allegato 1 dell'Avviso.

QUESITO 10

È possibile richiedere il contributo in merito ad alcuni prodotti che stanno acquistando con contratti di leasing?

CHIARIMENTO 10

No, in quanto il costo standard individuato per ogni dispositivo è stato definito sulla base di una comparazione di preventivi concernenti l'acquisto del bene e non la fattispecie di leasing.

QUESITO 11

In relazione alle Tipologie degli Interventi/Dispositivi di cui all'Allegato 1 del Bando, si chiede se le specifiche tecniche e le caratteristiche dimensionali relative alle voci di spesa di cui all'Allegato sopracitato siano da intendersi tassative o più ragionevolmente indicative della funzionalità.

Per maggiore chiarezza, le spese funzionalmente equivalenti per il raggiungimento dell'obiettivo a quelle specificate nell'Allegato 1 sono ammissibili all'agevolazione prevista dal bando?

CHIARIMENTO 11

La farmacia può anche ricorrere a dispositivi con caratteristiche diverse a quelle indicate nell'allegato 1 dell'Avviso, purché gli stessi abbiano funzioni simili o superiori a quelle indicate nel medesimo allegato

QUESITO 12

Non riusciamo a trovare in commercio apparecchiature che svolgano contemporaneamente tutte le analisi indicate al seguente punto C11 dell'Allegato 1 all'Avviso: *ID C11 - ANALIZZATORE SANGUE: EMOGLOBINA GLICATA, PROFILO LIPIDICO E PRINCIPALI PARAMETRI (TIPO:EMOGLOBINA, EMATOCRITO, ERITROCITI, GLICEMIA, TRANSAMINASI) - FINALITA': Screening, prevenzione e monitoraggio patologie cardiocircolatorie.*

CHIARIMENTO 12

La farmacia può anche ricorrere a dispositivi con caratteristiche diverse a quelle indicate nell'allegato 1 dell'Avviso, purché gli stessi abbiano funzioni simili o superiori a quelle indicate nel medesimo allegato.

Con riferimento al dispositivo C11, si ritiene che possono considerarsi ammissibili i dispositivi che, pur non svolgendo puntualmente tutte le analisi indicate (ma solo alcune di esse), soddisfino comunque le finalità previste: *Screening, prevenzione e monitoraggio patologie cardiocircolatorie.*

QUESITO 13

Si chiede se è ammesso il rimborso per i beni in noleggio operativo con opzione di riscatto.

CHIARIMENTO 13

Il noleggio operativo con opzione di riscatto è assimilabile alla fattispecie di leasing e pertanto si veda risposta al quesito 11.